

# STATUTO

## CAMERA ARBITRALE FORENSE

### FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

**ART. 1** La Camera Arbitrale Forense di Pescara, istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento e provvede, su istanza delle parti, a nominare gli arbitri.

**ART. 2** La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria, avvalendosi degli Arbitri da essa nominati ed inseriti in apposito elenco.

### IL CONSIGLIO ARBITRALE

**ART.3** Il Consiglio Arbitrale è composto da cinque membri, tra i quali vengono eletti un Presidente e un Consigliere Segretario, tutti nominati per un quinquennio dal Consiglio dell'Ordine Forense. Il Consiglio Arbitrale ha sede presso la Camera di Conciliazione Forense.-

**ART.4** Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono convocate e presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano.

**ART.5** Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.

**ART.6** Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

**ART.7** Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Arbitrale, o in caso di suo impedimento il componente più anziano, può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

**ART.8** Il Consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti.

La sua astensione non incide sul *quorum* necessario per la validità della riunione.

## **LA SEGRETERIA**

**ART.9** La Segreteria svolge i compiti esecutivi attribuiti dallo Statuto o delegati dal Consiglio Arbitrale, con la supervisione del Consigliere Segretario.

Inoltre, la Segreteria:

- a. agisce come segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute;
- b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrari;
- c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale alle parti e all'Organo Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- d. riceve dalle parti e dall'Organo Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
- e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrari;
- f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dall'Organo Arbitrale;
- g. rilascia alle parti, a loro richiesta, tramite il Consigliere Segretario, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.

**ART.10** Le funzioni della Segreteria vengono svolte dall'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione Forense di Pescara.

## **GLI ARBITRI**

**ART.11** Presso la Camera Arbitrale saranno tenuti gli elenchi degli arbitri divisi per materie omogenee, così come stabilite dal Consiglio dell'Ordine. Gli arbitri saranno nominati dalle parti o, in mancanza di designazione delle parti, saranno nominati dal Consiglio Arbitrale secondo il criterio della rotazione nell'ambito dei predetti elenchi, in ossequio al Regolamento.

**ART.12** Ogni elenco sarà formato da un numero massimo di dieci Arbitri, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, all'esito della relativa procedura di selezione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso, a domanda degli interessati, i quali dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) condotta irrepreensibile;

- b) essere iscritto continuativamente, dalla data della domanda di ammissione e per tutta la durata della permanenza nell'elenco, all'Albo degli Avvocati dell'Ordine Forense di Pescara;
- c) non aver mai riportato sanzioni disciplinari nè condanne penali per reati non colposi;
- d) essere abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, alla data della domanda di ammissione e per tutta la durata della permanenza nell'elenco;
- e) avere un'età anagrafica massima di anni sessanta da compiersi e minima di anni quaranta compiuti, alla data della domanda di ammissione.

**ART.13** All'atto della nomina e dell'inserimento nell'elenco, l'arbitro dovrà sottoscrivere formale dichiarazione di impegno al rigoroso rispetto del termine massimo ordinario, previsto dal Regolamento, per la definizione dei procedimenti arbitrali nei quali svolgerà le funzioni e dovrà, altresì, sottoscrivere formale dichiarazione di accettazione della tariffa dei compensi allegata al Regolamento.

**ART.14** La permanenza dell'Arbitro nell'elenco avrà la durata massima di cinque anni a decorrere dalla sua nomina.

**ART. 15** Gli avvocati che non abbiano requisiti di cui alla lett. d) dell'art. 12 ed abbiano meno di quaranta anni possono fare domanda di iscrizione nell'elenco degli arbitri tirocinanti.- I tirocinanti sono ammessi a presenziare al procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 21, quinto comma, del Regolamento secondo il criterio della rotazione per anzianità di iscrizione.